

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 33

Adunanza 30 agosto 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PISCINA - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 816 – 30163/2011

Sotto la presidenza del Vicepresidente GIANFRANCO PORQUEDDU si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori UGO PERONE, ROBERTO RONCO e IDA VANA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Piscina:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 16-11269 del 23/04/2009;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 10 del 13/07/2010, una Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 14 del 06/07/2011, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 18/07/2011 (pervenuto il 20/07/2011), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 108/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.311 abitanti nel 1971, 2.647 abitanti nel 1981, 2.936 abitanti nel 1991, 3.146 abitanti nel 2001 e 3.435 nel 2010, dati che evidenziano un andamento demografico in costante incremento;

- superficie territoriale di 991 ettari in territorio di pianura, dei quali 904 (circa il 92%) appartenenti alla *II^ Classe* di Capacità d'uso dei suoli; il territorio comunale si caratterizza pertanto per l'alta qualità del suolo a destinazione agricola;
- è compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale della "*Pianura Pinerolese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- sistema produttivo: è compreso nell'ambito del "*Pinerolese*";
- insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada Torino-Pinerolo, da un tratto della S.R. n. 23 del Colle del Sestriere e dalle Strade Provinciali n. 146 di Viotto e n. 196 di Piscina;
 - è attraversato dalla ferrovia Torino - Pinerolo, compresa nel sistema del Servizio Ferroviario Metropolitano FM2, con la presenza di una stazione ferroviaria;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Rio Torto di Roletto, il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 11 ettari del territorio sono classificati "aree inondabili" con tempo di ritorno 25-50 anni;
 - è compreso con altri 14 Comuni nell'ambito omogeneo "*Sud 3*" ai fini delle attività di studio dell'apposito Gruppo di Lavoro, per la conoscenza del quadro delle criticità idrogeologiche, previste dal PTC2;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in classe 3 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e suoi Allegati e dalla D.G.R. 11-13058/2010;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14/2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- ampliamento della zona agricola "*E(ZA1)*", ove non sono ammesse edificazioni di insediamenti agricoli di nuovo impianto; gli ambiti territoriali interessati da tale previsione sono i seguenti:
 - per una fascia di m 150 di larghezza su entrambi i lati dell'Autostrada Torino - Pinerolo;
 - per una fascia di m 150 di larghezza su entrambi i lati della viabilità di raccordo tra lo svincolo autostradale e la rotatoria posta sulla S.R. 23;
 - per una fascia di m 150 di larghezza in Comune di Piscina a lato della strada comunale *Bussonrotondo*, al confine con il Comune di Scalenghe;
 - per una fascia di m 150 di larghezza su entrambi i lati della viabilità della S.P. n. 146 di

collegamento tra il concentrico di Piscina e la S.R. 23;
La "*Relazione illustrativa*" della Variante contiene la verifica del rispetto dei limiti di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;

evidenziato che la D.C.C. n. 14/2011 di adozione della Variante reca le seguenti dichiarazioni:

- la motivata determinazione di non assoggettabilità della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i. e della D.G.R. 12-8931/2008;
- che la Variante non comporta modificazioni alla classificazione acustica comunale;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

consultato il Servizio Agricoltura in data 19 agosto 2011;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/09/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 22/08/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Piscina, adottato con deliberazione del C.C. n. 14

del 06/07/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Piscina la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente
f.to G. Porqueddu